

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*” e in particolare la parte terza del medesimo, recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*”, che ha innovato il sistema previgente di pianificazione di bacino, prevedendo al riguardo la soppressione delle Autorità di Bacino ex lege 183/1989, le cui funzioni sono demandate alle Autorità di Bacino Distrettuale;
- il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2018, emanato ai sensi dell'art. 63 comma 4 del d.lgs. 152/2006 e pubblicato sulla G.U.R.I. del 13/06/2018, avente ad oggetto l'individuazione e il trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino ex legge n.183/1989, e la determinazione delle dotazioni organiche delle Autorità di bacino distrettuali, la cui entrata in vigore ha portato a conclusione la riforma distrettuale ex d.lgs. 152/2006 e sancito la definitiva operatività delle Autorità distrettuali;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii., recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” ed, in particolare, l'art. 15, che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni finalizzati a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la DGR n. 1081 del 15/12/2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato alcuni indirizzi per l'espressione dell'intesa regionale, prevista dall'art. 63, c.4. del d.lgs. 152/2006, sullo schema di d.p.c.m. sopra citato;

DATO ATTO CHE:

- il citato D.lgs. 152/2006, come da ultimo modificato con L. 221/2015, ha innovato il sistema previgente di pianificazione di bacino, prevedendo al riguardo la soppressione delle Autorità di Bacino ex lege 183/1989, le cui funzioni sono demandate alle Autorità di Bacino Distrettuale, prevedendo in particolare quanto segue:
 - all'art. 63, comma 2, sono istituite le Autorità di bacino distrettuali, che esercitano i compiti e le funzioni previsti nell'articolo stesso;
 - all'art. 64, comma 1, lettera c), il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale che, ai sensi del punto 3), comprende, in particolare, il bacino idrografico interregionale del f. Magra nel territorio della soppressa Autorità di Bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - all'art. 170, comma 11, è previsto che fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del decreto legislativo stesso, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175;
- a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 294/2016, che ha comportato la soppressione, in particolare, dell'Autorità di Bacino regionale ligure, in data 30/11/2017 è stata sottoscritta una intesa, ai sensi e per gli effetti dei commi 6 e 7 dell'art. 12 del D.M. 294/2016, tra l'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e le Regioni Liguria e Toscana finalizzata a garantire la continuità delle funzioni tecniche ed amministrative inerenti la pianificazione di bacino sia in materia di difesa del suolo e assetto idrogeologico che in materia di tutela delle acque, nel periodo transitorio conseguente alla soppressione della suddetta Autorità di Bacino interregionale e fino all'entrata in vigore del d.p.c.m. ex art. 63 comma 4 del d.lgs. 152/2006;
- in attuazione di tale intesa la continuità delle funzioni è stata assicurata anche attraverso l'avvalimento da parte dell'Autorità di bacino distrettuale delle strutture regionali afferenti alla

soppressa Autorità di bacino interregionale del f. Magra e il conferimento della delega di firma al Dirigente del Settore Assetto del territorio della Regione Liguria, già Segretario Generale dell'Autorità di bacino stessa;

- tale intesa è decaduta il 26/05/2018 e con l'entrata in vigore del d.p.c.m. ex art. 63, c.4 del d.lgs. 152/2006, pubblicato sulla G.U.R.I. del 13/06/2018, essendo giunta a conclusione la riforma distrettuale, è, in ogni caso, terminato il regime transitorio disciplinato dall'art. 12 c. 6 e 7 del D.M. 294/2016;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE:

- sul territorio del bacino interregionale del fiume Magra risultano approvati e tuttora vigenti ai sensi del disposto dell'art. 170, c.11 del d.lgs. 152/2006, il Piano di bacino del fiume Magra, stralcio "Assetto idrogeologico" (PAI) ed il Piano di Bacino stralcio "Tutela dei corsi d'acqua interessati da derivazioni" (PDER);
- tali Piani necessitano di continue modifiche ed integrazioni in ragione, ad esempio, dell'acquisizione di nuovi dati, studi o indagini di maggior dettaglio, realizzazione di interventi di sistemazione idraulica e geologica, nonché dell'espressione di pareri tecnici di attuazione della normativa dei piani stessi;
- per quanto attiene la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica, è inoltre necessaria l'espressione del parere obbligatorio e vincolante sulla compatibilità della derivazioni con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, di cui all'art. 7 del R.D. 1775/1933;
- la gestione e l'applicazione dei piani stralcio di bacino del f. Magra, vigenti fino alla emanazione di analoghi atti a livello distrettuale, nonché l'espressione del parere obbligatorio e vincolante sulla compatibilità della derivazioni con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, di cui all'art. 7 del R.D. 1775/1933, rientrano nelle competenze della nuova Autorità di bacino distrettuale;

DATO ATTO INFINE CHE:

- nell'ambito degli indirizzi per l'espressione dell'intesa regionale, prevista dall'art. 63, c.4. del d.lgs. 152/2006, sullo schema di d.p.c.m. sopra citato, approvati con DGR 1081/2017, è stata rilevata dalla Giunta Regionale ligure l'opportunità di individuare una sede operativa territoriale a Sarzana, presso la soppressa Autorità di Bacino interregionale del f. Magra, al fine di perseguire un efficiente esercizio delle funzioni connesse alla pianificazione di bacino nel territorio regionale ligure, nonché di mantenere il necessario rapporto con il territorio, in materie delicate come il rischio idrogeologico, la tutela della risorse idriche e la difesa del suolo in senso lato;
- al fine di consentire quanto sopra è stata confermata la disponibilità a mantenere le condizioni del regime previgente, con risorse strutturali e personale a carico regionale, senza nuovi oneri per l'amministrazione regionale rispetto a quelli in essere, purché il personale interessato fosse riconosciuto come parte della Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino distrettuale;
- è stato stabilito pertanto, come ribadito anche con la nota di comunicazione dell'Assessore alle Infrastrutture, Ambiente e Difesa del Suolo, prot. n. PG/2017/397775, di richiedere l'attivazione di una sede operativa a Sarzana, impegnandosi a mettere a disposizione i locali, le risorse strumentali ed il personale che opera presso le suddette sedi, senza oneri per l'Autorità di bacino distrettuale, e senza nuovi oneri per l'amministrazione regionale rispetto a quelli attualmente in essere per le stesse funzioni;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 4 comma 2 del d.p.c.m. 4 aprile 2018 relativo al distretto Appennino Settentrionale prevede che per lo svolgimento delle proprie funzioni ed attività e per il conseguimento degli obiettivi

posti dalla normativa nazionale, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale è dotata di una struttura centrale e di strutture operative di livello territoriale con sedi a Sarzana e a Genova, individuate d'intesa con la regione Liguria, che operano con riferimento ai bacini idrografici regionali e interregionali presenti nel territorio del distretto idrografico, ivi incluso pertanto il bacino del f. Magra;

- nell'attuale fase, successiva all'entrata in vigore del d.p.c.m. 4 aprile 2018, ai fini dell'organizzazione della struttura centrale e delle strutture operative della nuova Autorità di bacino distrettuale e della piena e completa operatività e funzionalità della stessa, non risulta ancora completata l'attuazione delle disposizioni previste nel citato d.p.c.m. né conclusa la costituzione e l'insediamento degli organi del nuovo ente;
- in particolare è ancora da definire, attraverso l'intesa ex art. 4 comma 2 del citato d.p.c.m. l'organizzazione della sede operativa territoriali di Sarzana, dal punto di vista dei costi, del personale regionale che vi potrà operare e dell'individuazione delle attività e delle funzioni che verranno svolte nella struttura operativa di livello territoriale che dovrà operare con riferimento al bacino interregionale del Magra;
- il personale della Regione Toscana già operante presso la struttura della ex Autorità di Bacino interregionale del F. Magra, avendo esercitato il diritto di opzione ex art. 12, c. 4 del D.M. 294/2016, dal 31 gennaio 2019 è stato inquadrato nei ruoli dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, mentre il corrispondente personale della Regione Liguria non ha, viceversa, ritenuto di esercitare tale opzione;
- è emersa la necessità, pertanto, di integrare in modo adeguato il personale dell'Autorità di bacino distrettuale, al fine di garantire che nella struttura operativa di Sarzana si possano continuare a svolgere tutte le attività istruttorie, funzionali e propedeutiche all'adozione di atti relativi ai Piani stralcio di bacino del fiume Magra vigenti;
- è attività di interesse comune dell'Autorità di bacino distrettuale e della Regione, sul cui territorio operano i piani di bacino in questione, assicurare quanto più possibile la miglior continuità tecnico-amministrativa e gestionale nell'ambito del territorio distrettuale afferente al bacino del f. Magra, riducendo al minimo i possibili ritardi verso i soggetti interessati e rispettando i termini previsti per il rilascio dei pareri di competenza, nell'attuale fase di riorganizzazione e transizione verso strumenti di pianificazione distrettuali omogenei;
- la Regione Liguria è d'altronde significativamente rappresentata negli organi dell'Autorità di bacino distrettuale, con particolare riferimento alla Conferenza Istituzionale Permanente e alla Conferenza Operativa;
- la Regione ha inoltre competenze in materia di difesa del suolo e tutela delle acque ai sensi dell'art. 61 del d. lgs. 152/2006, anche nell'ottica del rapporto con gli enti e soggetti presenti sul territorio;
- ricorrono pertanto le condizioni per la sottoscrizione di un accordo di collaborazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra Autorità distrettuale e Regione Liguria;

CONSIDERATO PERTANTO CHE:

- alla luce di quanto sopra è opportuno procedere alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra Autorità distrettuale e Regione, per regolamentare, nella fase di transizione verso gli strumenti di pianificazione distrettuali, lo svolgimento delle attività necessarie alla gestione dei Piani di Bacino vigenti e al rilascio dei pareri in materia di acque ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933, attraverso l'avvalimento del personale e della struttura regionale che ha svolto le funzioni di Autorità di bacino interregionale nel regime previgente nonché nel regime transitorio di cui alla citata intesa ex art. 12, comma 6 del DM 294/2016;
- a tal fine è stata elaborato congiuntamente uno schema di accordo, la cui versione definitiva è stata trasmessa dall'Autorità di Bacino distrettuale con propria nota prot. n. 1527/2019, assunta

a prot. regionale n. PG/2019/58026;

DATO ATTO INFINE CHE:

- con l’approvando schema di accordo, in continuità con il regime previgente e in coerenza con la struttura organizzativa distrettuale prevista a regime ai sensi del d.p.c.m. 4/4/2018, si prevede l’avvalimento a titolo gratuito del personale regionale già operante presso la soppressa Autorità di Bacino interregionale del f. Magra, nonché la messa a disposizione della sede di Sarzana, via Paci 2, mantenendo a carico della Regione stessa le spese relative alla gestione dei locali e delle risorse strumentali di proprietà regionale;
- tale disposizione non comporta nuovi oneri per l’amministrazione regionale rispetto a quanto già attualmente in essere per le stesse attività;
- le spese relative alla gestione dei locali e delle risorse strumentali di proprietà regionale presenti nella sede di Sarzana, che ammontano ad una stima per un importo non superiore a 18.000 euro annui, trovano copertura nei rispettivi capitoli regionali relativi alle spese generali, come già attualmente in essere;

RITENUTO pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della l. 241/1990, lo schema di accordo di collaborazione con l’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale ad oggetto “Svolgimento di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio del bacino del fiume Magra”, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Su proposta dell’Assessore Assessore alle Infrastrutture, Ambiente e Difesa del Suolo

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della l. 241/1990, lo schema di accordo di collaborazione tra Regione Liguria e Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale ad oggetto “Svolgimento di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio del bacino interregionale del fiume Magra”, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato all’Assessore alle Infrastrutture, Ambiente e Difesa del suolo, alla sottoscrizione dell’accordo di cui al punto 1., in nome e per conto della Regione Liguria, con le modalità previste dall’art. 15, comma 2-bis della l. 241/1990 e ss. mm. e ii., e con facoltà di apportare allo schema le modifiche necessarie ai fini della positiva conclusione dell’accordo, fermo restando il contenuto sostanziale come sopra approvato;
3. di dare atto che l’attuazione del presente accordo non comporta ulteriori oneri a carico del Bilancio Regionale rispetto a quanto già attualmente in essere per le stesse attività.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria, entro 60 gg, o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.